



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 39

del Consiglio comunale

**Adunanza ORDINARIA di prima convocazione
Seduta pubblica**

OGGETTO: revisione delle partecipazioni ex art. 7 comma 10 della L.P. 19/2016 e art. 24 del Dlgs 175/2016 come modificato dal Dlgs 100/2017; ricognizione delle partecipazioni societarie possedute al 31/12/2024.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **ventidue** del mese di **dicembre**, alle ore 20.00, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Bortolo - Sindaco
2. Angerer Ennio - Consigliere Comunale
3. Bangoni Arianna - Consigliere Comunale
4. Bertini Giovanni Giorgio - Consigliere Comunale
5. Canova Alice - Consigliere Comunale
6. Cecco Claudio - Consigliere Comunale
7. Erlacher Martino - Consigliere Comunale
8. Fabbris Tony - Consigliere Comunale
9. Gentilini Paolo - Consigliere Comunale
10. Gradin Silvia - Consigliere Comunale
11. Rattin Edoardo - Consigliere Comunale
12. Stefani Andreina - Consigliere Comunale
13. Zortea Franco - Consigliere Comunale
14. Zortea Michele - Consigliere Comunale
15. Zugliani Fabio - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
	X
	X

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Bortolo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 49 del Codice degli enti locali della Ragione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19;

VISTO che ai sensi dell'art. 24 l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 l.p. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 d.lgs. n. 175/2016 cit.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 18, co 3 bis 1 della legge provinciale 1 febbraio 2005 e dell'art. 24 co 4 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii, gli Enti Locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette e indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati nella norme citate. Tali disposizioni assolvono, nel contesto locale, alle finalità di cui all'analogo adempimento, previsto dall'articolo 20 del T.U.S.P, e trovano applicazione a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2022;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
 - allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3);
 - qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7);

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e

s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Canal san Bovo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

RILEVATO che per effetto dell'art. 7 co. 10 l.p. n. 19/2016, entro il 31/12/2025, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre 2024, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 l.p. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre

società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 28/09/2017 avente per oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.7 co. 10 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 —
ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed Individuazione delle partecipazioni da alienare e la delibera di consiglio comunale n. 41 dd. 27/12/2018 con la quale è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipate al 31/12/2017 , la delibera n.22/2019 con la quale è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipate al 31/12/2018 e la delibera di Consiglio comunale n.42 dd. 30/12/2020 con la quale è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipate al 31/12/2019, la delibera di Consiglio comunale n.53/2021 con la quale è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipate al 31/12/2020 e la delibera di consiglio comunale n. 38/2022 con la quale è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipate al 31/12/2021 e la delibera di consiglio comunale n.38/2023 con la quale è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipate al 31/12/2022 e la delibera di consiglio comunale n._____ con la quale è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipate al 31/12/2023 ;
;

RITENUTO di confermare il piano di razionalizzazione approvato con la deliberazione citata al punto precedente;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P..

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti;

VISTO l'esito dell'analisi annuale della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 7 co. 10 l.p. n. 19/2016 occorre individuare le

partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione;

RITENUTO che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguedo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

ACCERTATO infine che rispetto alle altre società indicate nell'allegato al presente atto sussistono le ragioni per il loro mantenimento;

PREMESSO quanto sopra;

DOPO discussione, come riportata nel verbale di seduta;

VISTA la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTO il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;

VISTO il parere espresso dall'organo di revisione assunto a prot. 7674 dd. 17/12/2025, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 53 co. 2 l.p. 9 dicembre 2015, n. 18;

Preso atto:

- del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario Comunale ex art. 185 del codice enti locali;

- del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal segretario comunale per quanto di competenza ex art. 185 del codice enti locali;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli nr. 13 , contrari nr.0 e astenuti nr. 0 su nr. 13 Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la cognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Canal San Bovo alla data del 31 dicembre 2024, accertandole come da allegato alla presente deliberazione, quali parti integrante e sostanziale;
2. Di confermare il piano di razionalizzazione , approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 dd. 28/09/2017, e numero 41 dd. 27/12/2018 , n. 22/2019 e n. 42/2020, n.53/2021 e n. 38/2022, n.38/2023 e n. 45/2024;
3. Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione.
4. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.
5. Di comunicare l'esito della cognizione di cui alla presente deliberazione, ai soggetti di cui all'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo.
6. Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P.
7. Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile con separata votazione favorevole all'unanimità ai sensi dell'art. 183 del codice enti locali, vista la necessità e l'urgenza di approvare l'atto nei termini di legge ;
8. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del codice enti locali;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, N. 1199;
 - ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi del Decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Bortolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **23/12/2025** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **02/01/2026**.

Canal San Bovo, lì 23/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì 23/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **22.12.2025** ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale, avente ad oggetto:

revisione delle partecipazioni ex art. 7 comma 10 della L.P. 19/2016 e art. 24 del Dlgs 175/2016 come modificato dal Dlgs 100/2017; ricognizione delle partecipazioni societarie possedute al 31/12/2024.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Canal San Bovo, 22/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Lino Sperandio)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Canal San Bovo, 22/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Lino Sperandio)

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

RELAZIONE TECNICA

**RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE
DAL COMUNE DI CANAL SAN BOVO al 31/12/2023**

ai sensi del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.).

Ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:
- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società, aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...omissis..), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 26 di data 28/09/2017 con la quale si provvedeva alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute con individuazione delle partecipazioni da alienare;

Rilevato che da tale rilevazione è risultato che si avviavano le procedure di vendita delle quote nella società Lagorai spa e Lozen Energia srl, si avviava la liquidazione della società Idrogenesis srl e si chiedeva all'APT San Martino Primiero e Vanoi di ridurre il numero di amministratori nei limiti di legge;

Con bando di data 13/11/2018 prot. n. 5725 si è avviata la vendita all'asta delle azioni di proprietà comunale nella società Lagorai spa ; l'asta di data 20/12/2018 è andata deserta per mancanza di offerenti;

Con delibera di Consiglio comunale n. 41/2020 si è proceduto alla vendita a trattativa diretta della partecipazione in Lagorai funivie spa.

L'azienda APT San Martino Primiero Vanoi ha comunicato la modifica statutaria necessaria nel corso dell'anno 2019;

Per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre 2018, individuando quelle che devono essere alienate.

Ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2. T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Le disposizioni della predetta normativa devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

sono state pertanto valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela della concorrenza e del mercato e si è tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni

della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente.

2. SITUAZIONE ATTUALE DEL COMUNE

Con deliberazione del Consiglio Comunale di Comune di Canal San Bovo n. 52 dd. 23/12/2010 è stata effettuata la riconoscenza delle partecipazioni societarie del Comune di Canal San Bovo, in base alle disposizioni di cui all’art., 3 commi 27, 28 e 29 della Legge 244/2007 (l. finanziaria 2008), disponendone, per le motivazioni ivi riportate il mantenimento.

Con delibera del Consiglio comunale nr. 12 dd. 30/04/2015, il Comune di Canal San Bovo ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190 confermando il mantenimento della partecipazione nelle società di seguito riportate.

Con atto del Sindaco dd. 11/03/2016 prot. n. 1106, il Comune di Canal San Bovo ha approvato “ il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190 – situazione al 31/12/2015. Relazione risultati conseguiti nel 2015”, confermando il mantenimento della partecipazione nelle società di seguito riportate.

Con delibera di Consiglio comunale n. 26 dd. 28/09/2017 è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 comma 10 LP 19/2016 e art. 24 del Dlgs 175/2016 riconoscenza delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare, si ritiene di confermare quanto indicato nella delibera di consiglio comunale n. 26/2018 sopracitata.

La società Idrogenesis è stata liquidata in corso di anno 2018.

Le quote del Comune nella società Lozen sono state ceduta in corso di anno 2019.

Con delibera n. 41 dd. 27/12/2018 il consiglio comunale ha approvato la relazione sulle partecipate al 31/12/2017.

La società Idrogenesis srl è stata liquidata in data 30/09/2018 e la società San Martino Primiero impianti a fune è stata liquidata in data 02/11/2018.

L’azienda APT San Martino Primiero Vanoi ha comunicato la modifica statutaria necessaria nel corso dell’anno 2019;

Nel corso dell’anno 2018 sono state cedute le quote (pari allo 0,0213%) della società Trentino trasporti esercizio spa a Trentino trasporti spa.

Nel corso dell’anno 2018, Informatica Trentina si è trasformata in Trentino digitale spa a seguito di fusione per incorporazione in dd. 22/11/2018 con Trentino network e la quota del comune è passata dal 0,0144% al 0,0078%.

La società **Lagorai Funivie S.p.A.** ha per oggetto la costruzione e la gestione di impianti di risalita ricomprese dal legislatore provinciale nella L.P. 7/1987 fra i servizi pubblici locali e quindi fra i servizi pubblici di interesse generale. Il Comune ha una partecipazione minima dello 0,098%. Si ritiene non strategica tale partecipazione e quindi di procedere alla vendita.

Con bando si è avviata la vendita all’asta delle azioni di proprietà comunale nella società Lagorai spa ; l’asta di data 20/12/2018 è andata deserta per mancanza di offerenti; si riconferma la volontà di procedere alla vendita delle azioni della società funivie Lagorai in quanto la partecipazione non è strategica;

Con delibera di giunta comunale n. 208 /2019 si è proceduto ad un nuovo esperimento d'asta e in data 20/12/2019 l'asta è nuovamente andata deserta; in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. 22/2019, con delibera di consiglio comunale n. 41/2020 si è proceduto alla vendita a trattativa diretta della partecipazione azionaria in società funivie Lagorai; L'atto di vendita è stato sottoscritto in data 28/07/2021 pertanto da allora il comune non ha più partecipazioni in tale società ;

Nel corso dell'anno 2024 non sono state modificate le partecipazioni del comune.

3.RICOGNIZIONE SOCIETA' E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE

Il Comune detiene al 31/12/2024 le seguenti società/partecipazioni societarie: non vi sono modifiche rispetto alle partecipazioni al 31/12/2023.

SOCIETA	PARTITA IVA	QUOTA SOTTOSCRITTA	PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE
AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI MUNICIPALIZZATI SPA	00124190224	€ 78.440,00	6,8183
AZIENDA PER IL TURISMO SAN MARTINO DI CASTROZZA PRIMIERO VANOI - SOC. COOP.	01904620224	€ 294,00	0,20
AZIENDA AMBIENTE SRL	01844920221	€ 1.800,00	1,00
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C.	01533550222	€ 51,64	0,42
TRENTINO DIGITALE SPA	00990320228	€ 503,00	0,0078
TRENTINO RISCOSSIONI SPA	02002380224	€ 162,00	0,0162

Partecipazione indiretta in Centro servizi condivisi scarl.

4.CRITERI DI RAZIONALIZZAZIONE ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE.

Si evidenzia che Informatica Trentina trasformata in Trentino digitale spa a seguito di fusione per incorporazione in dd. 22/11/2018 con Trentino network , Trentino Riscossioni (cosiddette società di sistema) costituite dalla Provincia autonoma di Trento, in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali ed in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti (come nel caso in esame) e che l'adesione da parte del Comune è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società.

Trattandosi peraltro di società “in house”, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità.

Si rileva inoltre che la partecipazione del Comune è minimale ed acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, una eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'Ente.

Le attività espletate dalle sopra richiamate società - Trentino digitale spa Trentino Riscossioni - Consorzio dei Comuni Trentini sono da ritenersi indispensabili al perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente, anche alla luce del Programma di razionalizzazione delle partecipate locali di data 7.8.2014 del Commissario straordinario per la revisione della spesa (Relazione Cottarelli), che ricomprende tali attività a pag. 15 nella Tavola 111.1 (Settori di attività in cui la semplice delibera dell'amministrazione locale partecipante sarebbe sufficiente per rendere possibile il mantenimento di una partecipazione).

Dall'analisi sulle singole società risulta che nessuna delle sopra richiamate società è composta da soli amministratori o ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, ad eccezione della partecipazione in Azienda per la promozione Turistica San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi (soc. cooperativa) pari allo 0,20%, il cui numero di dipendenti è inferiore al numero degli amministratori. Si ritiene, comunque, di confermare il mantenimento della partecipazione stante l'oggettiva ricaduta sull'intero territorio dell'attività di promozione e di marketing svolta dalla società, che assicura un evidente indotto positivo in termini di presenze turistiche, di occupazione e di economia di settore, particolarmente significativo e rilevante per le Valli del Primiero e Vanoi; in corso di anno 2019 la società ha provveduto a modificare lo statuto rientrando nei termini di legge.

Dall'analisi sulle società partecipate risulta che nessuna delle sopra richiamate società svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali. Trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno attività analoga. Pertanto non sono necessarie operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni.

Per quanto riguarda la partecipazione del Comune alle **società Trentino Riscossioni S.p.A., e Trentino digitale spa**, si precisa che trattandosi di società di sistema il cui controllo è in capo alla Provincia Autonoma di Trento, azionista di maggioranza, spetta alla stessa il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: degli organi amministrativi, degli organi di controllo, delle strutture aziendali, riduzione delle relative remunerazioni.

Per quanto riguarda la partecipazione del Comune al **Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.** si ricorda che il Consorzio ai sensi dell'art. 1bis letto. f della L. P. 15 giugno 2005, n. 7 è la società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni Comune Enti montani (UNCEM) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la Provincia di Trento. Per effetto di quanto disposto dall'art. 22 della L.P. 25/2012, le norme per le quali anche le società pubbliche sono tenute a concorrere all'obiettivo di risanamento della finanza pubblica e gli enti soci sono tenuti a dare loro le necessarie direttive, non si applicano a tale società.

Per quanto riguarda **l'Azienda per il Turismo - San Martino di Castrozza. Primiero e Vanoi soci. Coop.** si evidenzia che il territorio di questo Comune ha valenza prettamente turistica e che, pertanto, il ruolo svolto dalla stessa è strategico per garantire un adeguato sviluppo socio economico dell'intera vallata. Detta società svolge inoltre attività in un settore in cui il Comune non ha competenze specifiche e pertanto risulta indispensabile a tale scopo. Si evidenzia inoltre che la partecipazione del Comune a tale azienda cooperativa è assolutamente minimale in qualità di mero socio cooperatore, con una quota pari ad € 294,00. Pertanto, come anzidetto, si giustifica il

mantenimento della partecipazione in detta società cooperativa, anche se il numero dei dipendenti risulta, seppur di poco, inferiore al numero degli amministratori;
in corso di anno 2019 la società ha provveduto a modificare lo statuto rientrando nei termini di legge.

Con riferimento ad **Azienda Ambiente s.r.l.** si conferma che la medesima risponde al modello del in “house providing” secondo quanto stabilito dall’art. 10, comma 7, lett. d) della L.P. 6/2004.

Si ricorda che detta società è stata creata per la gestione del servizio rifiuti e della relativa tariffazione, servizio poi affidato da ciascun Comune alla società, con apposito contratto di servizio.

Relativamente a tale servizio, principale attività esercitata dalla società, si evidenzia, peraltro che: a differenza di quanto avviene in altre realtà, il servizio svolto in Primiero viene finanziato unicamente attraverso un sistema di tariffe/prezzi a carico degli utenti del servizio, ed è organizzato con modalità che portano alla minimizzazione dello smaltimento in discarica dei rifiuti, attraverso la raccolta differenziata che al 31.12.2014 si è attestata sull' 81,38 %.

Il controllo sul servizio da parte dei Comuni e della Comunità è esercitato oltre che attraverso lo strumento contrattuale (contratto di servizio) e regolamentare (regolamento servizio e regolamento tariffa), anche con l'esame ed approvazione da parte degli stessi, a norma di legge, del relativo piano finanziario annuale con le conseguenti tariffe, e con un sistema semestrale di report sulla società e sull'andamento del servizio svolto in periodiche riunioni del Comitato di Controllo.

Azienda ambiente S.r.l. presenta una forte connessione con il territorio ed è valutata dall'Amministrazione strategica per lo svolgimento di un servizio essenziale per la popolazione ai sensi dell'art, 3 co 27 della L. 24/12/2007 nr. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" - L. finanziaria 2008.

Si precisa che trattandosi di società di sistema il cui controllo – incluso quello analogo - è in capo alla Comunità di Primiero, azionista di maggioranza, spetta alla stessa il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: degli organi amministrativi; degli organi di controllo, delle strutture aziendali; riduzione delle relative remunerazioni.

Con riferimento ad **A.C.S.M. S.p.a.** si rileva che la società presenta una forte connessione con il territorio ed è valutata dall'Amministrazione strategica per lo svolgimento di servizi essenziali per la popolazione ai sensi dell'art, 3 co 27 della L. 24/12/2007 nr. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" - L. finanziaria 2008.

La società ACSM Spa e più in generale il Gruppo ACSM S.p.A. negli ultimi anni ha già condotto un importante insieme di azioni volte a migliorare i processi organizzativi e produttivi nonché ridurre i costi. Ha implementato un modello di organizzazione del personale a livello di gruppo con una condivisione delle risorse umane tra società che garantisce un forte contenimento del costo del personale nonché elevati livelli di professionalità e specializzazione. Ha ridotto drasticamente il costo degli organi sociali prevedendo inoltre per gran parte di essi cariche senza riconoscimento di compensi. I collegi sindacali vengono inoltre remunerati con compensi fissi di gran lunga inferiori ai minimi graduali dei tariffari in vigore per i dottori commercialisti ed esperti contabili.

Nel 2014 è stata inoltre effettuata una fusione tra due società di scopo controllate da ACSM S.p.A. che avevano un oggetto sociale ed una attività simile.

I positivi risultati conseguiti nella attività e gestione del Gruppo ACSM S.p.A. nel suo complesso si traducono anche nelle risultanze del bilancio consolidato che nell'ultimo triennio registra costanti risultati positivi con diversificazione degli investimenti in energia rinnovabile.

Per quanto sopra esposto, si conferma la volontà dell'Amministrazione comunale di mantenere integralmente le suindicate partecipazioni societarie.

Canal San Bovo, lì 22/12/2025

IL SINDACO

**- Bortolo Rattin –
F.TO**